



COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N.285

approvato con delibera C.C. n. 24 del 22.12.2021

Capo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, e' tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa di morte.

Art. 2

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, se non ordinato diversamente dall'autorità giudiziaria, verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Quando invece la morte è accertata immediatamente da un medico il trasporto dovrà farsi direttamente, con riguardo, al deposito di osservazione del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso potrà essere rimosso solo dopo l'autorizzazione dell'autorità Giudiziaria.

Art. 3

Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo, se la morte non è dovuta a causa delittuosa, Il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, eventualmente sentito il Responsabile Sanitario dell'ATS della Montagna competente per territorio.

Art. 4

Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 5

Per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, N. 254, asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta scritta, dettagliata e circostanziata, del Direttore Sanitario dell'Ospedale o di un medico suo delegato al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendone redigere regolare verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 6

I medici e le Ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gravidanza.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'età di vita intrauterina il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Capo II - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 7

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 9

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 10

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.20. Eventuali intagli sono consentiti quanto lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm 25.

Art. 11

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di materiale inossidabile (piombo) col

nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (impresso a martello). La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Nella Cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Capo III - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Nel cimitero del Comune non possono essere ricevuti e tumulati feretri per i quali non sia stata emessa autorizzazione al seppellimento dal Comune di Cimbergo.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990.

Art. 13

Per il trasporto di salme destinate alla inumazione nel cimitero che distano più di 100 chilometri i feretri dovranno avere l'involucro metallico esterno alla cassa di legno, oppure nel feretro, all'interno della cassa di legno, dovrà essere collocato il materiale denominato MATER-BI come autorizzato dal Ministro della Salute con decreto 9 luglio 2002.

Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai feretri diretti al forno crematorio.

Art. 14

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art.15

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento

Art. 16

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.67 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'ATS della Montagna competente per territorio.

Art. 17

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 18

I trasporti funebri effettuati all'interno del territorio comunale devono essere svolti da imprese in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio dell'attività funebre. Il personale utilizzato deve essere in possesso oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 23 giugno 1994 n. 626 e dal D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195, dei requisiti formativi previsti dalla legislazione regionale. Per ogni servizio funebre deve essere garantita la presenza di almeno quattro portantini previsti dalla normativa regionale.

Il feretro deve essere consegnato all'interno del cimitero e portato fino ai piedi della sepoltura.

Tutti i trasporti di cadavere, di resti mortali, di resti ossei o di ceneri entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune sono autorizzati secondo le prescrizioni stabilite dalla legge. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 19

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.12 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 23, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 20

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale, secondo quanto dispone il D.Lgs. 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 21

Il trasporto di cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art.12 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

È consentita la sosta della salma con feretro chiuso dei deceduti nelle strutture sanitarie, presso l'abitazione del defunto su parere favorevole del coordinatore Sanitario dell'ATS della Montagna competente per territorio previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 22

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 23

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso un eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tra le prescrizioni si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quanto il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 24

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° Luglio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 25

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Capo IV - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 26

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 03.11.2000, e dell'art. 6 Regolamento Polizia Mortuaria DPR 285 del 10.09.1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V - INUMAZIONI

Art. 27

Le operazioni inerenti alla tumulazione o all'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale dipendente o incaricato della funzione di tumulatore dal Comune di Cimbergo.

Art. 28

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 29

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 30

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda, ovvero a metri 2, una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

Ciascuna fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 31

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2; le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le

pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.30.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

Le scritte sui monumenti funebri, lapidi, ecc., devono essere limitate al cognome e nome, giorno mese ed anno di nascita e di morte del defunto ed a frasi commemorative del defunto oltre alla fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, e sarà facoltà del Comune ordinarne la rimozione, a spese degli eredi o del concessionario, qualora ravvisi che essi siano indecorosi e in contrasto con l'austerità del luogo.

Per il collocamento dei monumenti funebri è sempre necessario chiedere l'autorizzazione allegando i disegni e i particolari di costruzione, comprese le epigrafi. Qualora si riscontrasse la posa in opera di monumenti senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione, sarà facoltà del Comune rimuovere il monumento non autorizzato addebitandone le spese agli eredi.

I monumenti funebri dovranno avere le seguenti misure:

- lunghezza cm. 150
- larghezza: cm 70
- altezza: da cm. 90 a cm. 100

e non dovranno essere in contrasto con l'aspetto esteriore dei luoghi.

Durante il collocamento del monumento dovrà sempre essere assicurata la presenza del tumulatore.

Il permesso avrà la durata del turno di rotazione della fossa dove il ricordo è posto.

Art. 35

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a cm.60. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo scaricamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Sulle inumazioni in conseguenza ad estumulazione il monumento funebre dovrà essere costituito dalla lapide proveniente dal loculo inserita su una base delle dimensioni di cm.50x70, uguale per tutti.

Capo VI - TUMULAZIONI

Art. 36

I feretri provenienti da altri comuni con l'involucro metallico interno alla cassa di legno dovranno essere tumulati.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'Art. 30 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Capo VII - CONCESSIONI CIMITERIALI E DIRITTO

DI USO DELLE CONCESSIONI

A) CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 37

Le aree per la costruzione di sepolture private possono essere concesse solamente a persone residenti nel Comune di Cimbergo.

La costruzione di sepolture private dovrà essere eseguita direttamente dai privati. Ad opera finita e prima dell'uso di dette tombe il concessionario dovrà depositare, presso l'Ufficio Tecnico, la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto presentato ed approvato ed alle vigenti norme igienico-sanitarie.

È riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, la concessione delle aree per la costruzione di sepolture private a persone che non siano in possesso dei predetti requisiti.

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- aree per tombe di famiglia o monumentali;

- tombe o forni o loculi individuali;
- nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 38

Gli acquirenti o titolari di concessione di aree per costruzione di cappelle si impegnano ad eseguire ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse al fine di mantenere il manufatto efficiente staticamente e di decoroso aspetto. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle di famiglia costruite da privati è a carico degli stessi. Nel caso di mancata ottemperanza, su diffida, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rescindere il contratto e ritenere il manufatto, salvi diritti di rivalsa, per le spese e con decadenza di ogni diritto; oppure, a suo insindacabile giudizio, potrà intervenire per effettuare le opere ritenute necessarie, con l'addebito della spesa sostenuta ai concessionari.

Art. 39

Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti oltre al valore del manufatto insistente sul terreno secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 40

Nel caso di ristrutturazione del Cimitero con la conseguente soppressione di posti di sepolture private o di sepolture individuali gli Enti o le persone fisiche con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un posto di tumulazione individuale (loculi, ossari, ecc.) o un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso per le sepolture private (cappelle ecc.) ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal posto di tumulazione soppresso al nuovo.

Art. 41

Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la

sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno in libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, mediante avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero.

Art. 42

Gli importi delle concessioni cimiteriali sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà all'adeguamento dei prezzi, entro la fine di ogni anno sulla base dell'Indice ISTAT nazionale del costo di costruzione dei fabbricati.

Art. 43

Le concessioni a tempo determinato di durata fino a 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 44

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 45

Le concessioni cimiteriali non potranno essere oggetto di cessione o di prestito tra privati e decorrono dal giorno dell'assegnazione.

Le concessioni lasciate libere prima della loro scadenza per qualsiasi motivo, inclusi quelli contemplati nel successivo articolo 61, ritornano immediatamente a completa disposizione del Comune.

Gli avvisi di scadenza di tutte le tipologie di concessioni potranno essere effettuati mediante avvisi pubblici da affiggere all'ingresso del cimitero.

È riservata agli eredi la facoltà di rinnovare, per una sola volta, la concessione dietro pagamento dell'importo previsto per il rinnovo.

Nel caso non siano trascorsi 30 anni dal decesso è consentito l'ulteriore rinnovo quindicinale del loculo al fine di permettere alla salma di completare il processo di mineralizzazione

Art. 46

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 47

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre quindici centimetri.

B) DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI DELLE CAPPELLE PRIVATE

Art. 48

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed i rispettivi coniugi;
- i fratelli e le sorelle consanguinee ed i rispettivi coniugi;
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i suoceri e le suocere.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera

c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 49

Può altresì essere consentita, con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 dei concessionari o di almeno uno dei loro eredi la tumulazione delle salme:

- a) dei conviventi del concessionario o dei suoi eredi;
- b) di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari o dei loro eredi.

Art. 50

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'ATS della Montagna competente e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 51

L'apertura e la chiusura del loculo all'interno delle cappelle private è a totale carico del titolare della cappella che dovrà provvedere anche ai relativi materiali.

Art. 52

Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. È riservata agli eredi la facoltà di chiedere un rinnovo.

C) DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 53

La durata delle concessioni può essere modificata con provvedimento di giunta, nel quale vengono aggiornate contestualmente le tariffe

Loculo	acquisto anni 30	rinnovo anni 15
Ossario	acquisto anni 30	rinnovo anni 15
Cinerario	acquisto anni 30	rinnovo anni 15
Area per costruzione di Cappella di famiglia (acquisto e rinnovo)		anni 99

D) ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 54

I loculi vengono concessi solo in caso di morte, ad eccezione per le persone che abbiano compiuto il 75° anno di età (in caso di grave impedimento a firmare la concessione da parte dell'interessato, potrà provvedere il parente più prossimo o, una persona indicata dallo stesso e nel contratto dovrà essere indicato l'avente diritto alla sepoltura in quella concessione).

Nel caso di concessione a vivente è fatto obbligo di stipulare il contratto della durata di 30+15 anni.

Non è possibile prenotare i loculi ma vengono assegnati al momento della richiesta, dopo aver verificato che sussistano tutti i requisiti necessari.

I loculi vengono assegnati dall'alto al basso di ogni fila, in ordine crescente di numero. I loculi che si rendono liberi per estumulazioni ordinarie e straordinarie sono assegnati senza seguire l'ordine di cui al precedente punto;

L'assegnazione dei loculi ai viventi è sospesa quando i loculi disponibili nel singolo Cimitero sono pari o inferiori alla media annua delle tumulazioni degli ultimi 10 anni. Oppure su decisione del Sindaco nella sua qualità di responsabile della sanità pubblica qualora ne ravveda la necessità.

Non si fa il rinnovo della concessione ai viventi. Un vivente che abbia avuto in concessione un loculo per sé non può cambiarlo fino alla naturale scadenza della concessione.

Art. 55

Potranno essere sepolti nel cimitero comunale oltre a quelli stabiliti nell'art. 50 D.P.R. 285/90:

- Le salme e/o i resti mortali di coloro che sono nati e sono stati residenti per almeno venti anni nel comune e che abbiano i loro familiari deceduti sepolti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura;
- Le salme e/o i resti mortali di coloro che sono stati residenti per almeno vent'anni nel Comune e che abbiano i loro familiari deceduti sepolti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura;
- Le salme e/o i resti mortali di parenti di cittadino residente nel Comune che possa dimostrare di essere l'unico familiare del deceduto;

- Le salme e/o i resti mortali di religiosi e religiose originari di Cimbergo i cui familiari siano residenti nel Comune e che abbiano i familiari deceduti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura.
- Le salme e/o i resti mortali di minori di 18 anni per particolari motivi affettivi e familiari;
- Le salme e/o i resti mortali di persone che hanno acquisito particolari meriti presso il Comune.

I requisiti di cui al precedente comma non si applicano ai resti ossei od alle ceneri che vengono collocati in una sepoltura in cui sia già presente il defunto per il quale venne stipulato contratto di concessione.

È riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, la sepoltura delle salme o dei resti o delle ceneri di persone che non siano in possesso dei requisiti sopraindicati.

Art. 56

Le concessioni ai viventi possono essere fatte solamente nei confronti di cittadini residenti nel Comune, nel caso di tumulo coniugi è sufficiente che sia residente uno dei due, oppure nei confronti di chi abbia diritto ad essere sepolto in un Cimitero del Comune in base a quanto stabilito dal precedente articolo 54.

È riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, la concessione a viventi che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Capo VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 57

Le operazioni inerenti alla estumulazione o all'esumazione sono svolte esclusivamente dal personale dipendente del Comune o ditta incaricata dal Comune.

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie e le esumazioni ordinarie sono regolate ed autorizzate dal Responsabile del servizio, o da un funzionario a cui è stato conferito incarico con apposito provvedimento del Responsabile di Servizio.

Le esumazioni straordinarie di cui al successivo articolo 60 sono autorizzate dal Responsabile del servizio, o dal funzionario a cui è stato conferito incarico, previo acquisizione dell'autorizzazione del Sindaco.

Dell'operazione di esumazione ed estumulazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero l'altra dovrà essere trasmessa all'Ufficio Stato Civile.

Art. 58

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di idoneo disinfettante; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione i necrofori i tumulatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno utilizzare indumenti protettivi idonei, con particolare riguardo alla protezione di mani, occhi, naso, bocca e piedi. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o bruciato finito il servizio.

Nel caso di necessità la tomba rimasta vuota dovrà essere disinfettata con acqua di calce.

Art. 59

Non potranno essere accolte richieste di esumazione od estumulazione straordinaria a seguito di accordo tra privati.

Non potranno essere, altresì, accolte richieste di estumulazione prima della scadenza della concessione, per inumazione della salma.

Art. 60

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita esclusivamente per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, con le cautele di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 o per esigenze del comune.

È riservata al Sindaco la facoltà di autorizzare, dietro motivata richiesta, e sentito il parere anche verbale del Servizio Igiene dell'ATS della Montagna, l'esumazione straordinaria; in tale autorizzazione devono essere specificate le condizioni e gli adempimenti a carico dei richiedenti

Art. 61

Per le estumulazioni o esumazioni straordinarie, che non siano state richieste dall'autorità giudiziaria, dovranno essere versate alla Tesoreria Comunale le somme di compensi per

assistenza e di opera del personale fissate con deliberazione della Giunta Comunale od indicate nelle relative autorizzazioni.

Il Responsabile del servizio, od il funzionario cui è stato conferito incarico, può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, se ne constati la perfetta tenuta del feretro.

Qualora venisse constatata la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentirne al trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco o dal Responsabile di Servizio, o dal funzionario cui è stato conferito incarico, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, inserite nella stessa autorizzazione all'uso emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

La verifica della perfetta tenuta del feretro è effettuata dal personale incaricato dell'estumulazione.

La presenza del personale dell'ATS della Montagna può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 62

La richiesta di estumulazione per qualsiasi motivo, incluso il trasferimento in cappelle private, santelle, tumulo coniugi, colombari, o in altro comune, prima della naturale scadenza della concessione, non dà diritto al rimborso per il periodo non usufruito e comporta automaticamente la rinuncia alla concessione stessa.

Art. 63

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 64

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre.

Le traslazioni consistenti nello spostamento di un feretro da un loculo ad una sepoltura privata (cappella) o santella o colombario o tumulo coniugi nel cimitero del comune o al cimitero di un altro comune, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno a condizione che qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, questo venga racchiuso in apposito cassone di zinco fornito dal richiedente.

Art. 65

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o tumulatore sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 66

Non si possono fare spostamenti da loculo a loculo o da ossario a ossario con l'eccezione di:

- spostamento da loculo a sepoltura privata (cappella o Santella),
- nei casi in cui sia necessario al Comune (es. demolizione ala)
- nel caso di persona che abbia i figli e/o il coniuge e/o i genitori sepolti in cimiteri diversi e abbia difficoltà a spostarsi dovuti a seri problemi di salute per cui potrà essere richiesta documentazione.

Non si possono fare spostamenti da cippo a cippo.

Art. 67

È consentita, su istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali, purché siano passati almeno venti anni dalla data del decesso. In tale caso gli oneri derivanti sono a carico dei richiedenti.

Art. 68

Non si può chiedere l'estumulazione di una salma da una sepoltura privata (cappella) o da una Santella, un colombario prima che siano trascorsi 45 anni dal decesso.

Art. 69

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Le spese di esumazione ordinaria sono a pagamento, mediante apposita tariffa da corrispondere al comune o al personale incaricato delle funzioni di esumatore del comune di Cimbergo; le spese sono a carico degli eredi del concessionario.

Art. 70

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private da

essi acquistate nel recinto del cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti.

Art. 71

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

Le spese di estumulazione ordinaria sono a pagamento, mediante apposita tariffa da corrispondere al comune o al personale incaricato delle funzioni di estumulatore del comune di Cimbergo; le spese sono a carico degli eredi del concessionario.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 72

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del DPR 10 settembre 1990, n.285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 78 del presente regolamento.

Art. 73

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Capo IX - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 74

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
- Certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 75

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 76

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 77

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 78

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 79

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le

caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 80

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art.4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ad essa come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265.

Art. 81

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'ATS/ASST Valcamonica, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 82

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

Capo X - NORME DI SERVIZIO

Art. 83

Alla custodia ed alla vigilanza del cimitero è delegato il tumulatore che perciò compenetra la funzione di Custode.

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza la pulizia, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero. Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10.09.1990, n. 285. Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del DPR 10.09.1990, n. 285

È inoltre tenuto a prestare assistenza nel corso del funerale da quando la bara entra nel cimitero, compreso l'attivazione dell'eventuale impianto di amplificazione ove presente.

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da un manovale (affossatore o necroforo) che è anche il responsabile del servizio.

Art. 84

Il personale di direzione e servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:

- dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.
- dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- dalla Ragioneria per i servizi funebri.

Art. 85

Il responsabile del servizio:

- ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
- è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

- Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- Coadiuvava il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- Esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- Si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Art. 86

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con DPR 7 settembre 1965, n.1031 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo XI - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 87

Il cimitero comprende:

- un'area destinata ai campi di inumazione;
- un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura):
- una camera mortuaria-sala autopsia;

- un ossario;

Art. 88

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 89

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sono esclusi da tali divieti gli animali e i mezzi a servizio di persone diversamente abili.

Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 90

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 91

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 92

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 93

Chiunque collochi monumenti, croci, lapidi, scritte, ecc. in modo difforme all'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale dovrà essere invitato a regolarizzare la situazione

In caso di rifiuto o di inadempienze la riparazione o rimozione di monumenti, croci, lapidi, scritte, ecc., sarà fatta eseguire dal Comune a spese dei concessionari e dei loro eredi o successori.

Art. 94

Trascorsi otto giorni dal funerale è fatto divieto deporre ai piedi dei loculi e santelle, vasi, fioriere e quant'altro possa ingombrare e rendere difficoltoso l'accesso ai loculi con le apposite scale ed intralciare il passaggio delle persone.

Art. 95

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 96

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 97

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 98

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 99

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana affidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XII - CONTRAVVENZIONI

Art. 100

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Capo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Art. 102

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.